Sent. n.122/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella Presidente

Dott. Pasquale Fava Consigliere

Dott. Saverio Galasso Consigliere, rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80072** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti del Signor **X X** (C.F.X), nato a X il X, ed ivi residente in Via X, n. X, non costituito;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 6 febbraio 2024, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Alessandra Giannotti, il relatore Consigliere Saverio Galasso, il Vice Proc. Gen. Emanuela Rotolo in rappresentanza della Procura regionale attrice, mentre nessuno è comparso per il convenuto;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 3 luglio 2023, ritualmente notificato all'odierno convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione il giorno 3 luglio 2023 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il Signor **X X**, come in atti generalizzato, nella qualità, al tempo dei fatti, di Sottocapo volontario di truppa in ferma breve della Marina Militare, per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero della difesa (di seguito: Ministero) di euro 858.328,26 (ottocentocinquantottomilatrecentoventotto/26), o alla diversa somma, anche maggiore, oltre interessi, rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo e alle spese di giustizia, a titolo di danno patrimoniale indiretto, causato con dolo, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che il convenuto avrebbe cagionato alle finanze erariali per effetto della condanna, quale responsabile civile obbligato in solido, del Ministero disposta con sentenza del Tribunale civile di Roma n. XXXXX/2015 a risarcire gli eredi di persona uccisa dal convenuto, come acclarato all'esito del procedimento penale

conclusosi con sentenza della Corte di Cassazione X, n. X(divenuta definitiva).

2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:

a. con nota del 9 novembre 2016 (prot. M_D GSGDNA REG2016 0078566) il Ministero - Segretariato generale della difesa e direzione nazionale armamenti segnalava un'ipotesi di danno erariale derivante dalla sentenza del Tribunale civile di Roma n. X che aveva condannato il predetto Ministero, in solido con il convenuto, già Sottocapo volontario di truppa in ferma breve della Marina Militare, al risarcimento dei danni patiti dai congiunti di X X, vittima dell'omicidio volontario commesso dal predetto convenuto, e al pagamento delle spese di giudizio;

b. all'esito dell'istruttoria, concretatasi negli atti dettagliatamente indicati nell'atto di citazione (pag. 1, paragrafo II), è emerso che:

(1) nella tarda serata del 10 settembre 2001, nel porto di Novorossijsk (Federazione russa), dove l'incrociatore Vittorio Veneto della Marina Militare italiana era ormeggiato, a seguito di un'accesa discussione tra alcuni ragazzi del luogo e alcuni marinai italiani, che si accingevano a risalire a

bordo della nave, rimase ucciso un ragazzo russo di 18 anni per una ferita da arma da taglio alla spalla, infertagli dall'odierno convenuto, come risulta dalla confessione dal medesimo resa nei giorni successivi ai fatti;

(2) in seguito alla richiesta di procedere avanzata dal Ministro della Giustizia italiano in data 11 dicembre 2001, ai sensi dell'art. 9, comma 3, c.p. e al conseguente avvio del procedimento penale, la Corte d'assise di Taranto, con sentenza del X, n. X, dichiarava il convenuto colpevole di omicidio volontario e, riconosciutegli le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di 14 anni di reclusione, oltre alle pene accessorie e alle spese del procedimento, nonché, in solido con il Ministero, quale responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili (i genitori e il fratello della vittima) da liquidarsi in separato giudizio, con provvisionale immediatamente esecutiva pari complessivamente a euro 135.000, e alla refusione delle spese processuali, pari a euro 12.000;

(3) la Corte d' Assise d'appello di Taranto, in parziale accoglimento del gravame proposto dal condannato, con sentenza in data X, n. X, riduceva la

pena a 10 anni e 6 mesi di reclusione, confermando per il resto la sentenza di primo grado;

(4) la statuizione diveniva definitiva con la sentenza della Corte di Cassazione in data X, n. X, che dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall'odierno convenuto e rigettava la domanda avanzata dal Ministero, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in solido tra loro;

(5) le parti civili promuovevano, quindi, dinanzi al Tribunale civile, due distinti procedimenti esecutivi al fine di ottenere il pagamento, rispettivamente, della somma riconosciuta dalla sentenza di primo grado a titolo di provvisionale e delle spese sostenute nei primi due gradi di giudizio, nonché, dinanzi al TAR Lazio, un giudizio per l'ottemperanza alla sentenza di Cassazione in relazione alla condanna alle spese;

(6) a seguito di detti procedimenti esecutivi e al pagamento, da parte del Ministero, della somma di euro 146.228,39, il Pubblico Ministero contabile avviava un'azione di responsabilità nei confronti dell'odierno convenuto, all'esito della quale la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti, con 1a sentenza in data X, n.X, accertata 1a responsabilità amministrativa del medesimo per il danno indiretto subito dal Ministero, e lo condannava

alla restituzione al medesimo Dicastero della somma di euro 100.000,00, oltre agli interessi legali dalla data del deposito della sentenza fino al soddisfo, oltre alle spese di giudizio;

(7) in seguito, con atto di citazione del 15 maggio 2012, gli eredi della vittima (madre, padre e fratello, quest'ultimo subentrato *jure hereditario* nei diritti del secondo in seguito al decesso del primo) convenivano in giudizio dinanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria il Ministero e l'odierno convenuto al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della morte del congiunto e riconosciuti nell'*an* dalle sopra richiamate sentenze penali;

(8) con sentenza del X, n. X, il Tribunale civile di Roma condannava l'odierno convenuto e, in solido, il Ministero al pagamento della complessiva somma di euro 858.328,26, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati in via equitativa, nonché alle spese di lite quantificate in euro 1.488,89;

(9) il giudizio di appello, successivamente instaurato dai congiunti della vittima fu dichiarato improcedibile, a seguito della mancata presentazione delle parti in udienza, con sentenza del X, n. X;

(10) in esecuzione della menzionata sentenza di primo grado del giudice civile n. X, il Ministero corrispondeva agli attori la complessiva somma di euro 858.328,26, con mandati di pagamento n. 11578 del 27 settembre 2016 e n. 11581 del 28 settembre 2016;

(11) in seguito, l'Amministrazione della Difesa avviava un'inchiesta amministrativa, al termine della quale riconosceva la sussistenza della responsabilità amministrativa nei confronti dell'odierno convenuto, per la sua condotta criminosa, che aveva arrecato un danno indiretto all'Amministrazione, quantificabile, al momento degli accertamenti, in euro 858.324,26;

(12) pertanto, con nota prot. 0056784 del 10 agosto 2017, il Ministero trasmetteva all'odierno convenuto atto di costituzione in mora per il rimborso delle somme corrisposte dall'Amministrazione ai congiunti della vittima per la procedura esecutiva e per le spese legali del procedimento penale, nonché delle somme che sarebbero state eventualmente corrisposte in sede civile;

(13) la costituzione in mora veniva rinnovata in data 25 ottobre 2021 (per il tramite dei Carabinieri dell'Agenzia di sicurezza di base di X).

3. Espone ancora la Procura regionale presso questa sezione, in punto di diritto, che:

a. alla luce della confessione dell'odierno convenuto e degli effetti spiegati nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., dalla sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata nei confronti del convenuto stesso, appare dimostrata l'antigiuridicità (*rectius* illiceità) della condotta posta in essere dal medesimo;

b. dalla condotta illecita posta in essere dall'odierno convenuto, gravemente violativa degli obblighi di servizio derivanti dal ruolo ricoperto dal medesimo nell'ambito della Marina Militare italiana, è derivato un ingente danno per le pubbliche finanze.

3.1. In relazione alle suddette irregolarità, tutte riconducibili al comportamento dell'odierno convenuto, la Procura regionale ritiene che, il danno erariale cagionato sia pari ad euro 858.324,26.

3.2. Con riferimento all'elemento soggettivo la Procura erariale evidenzia che nella fattispecie questo debba ravvisarsi per il convenuto nel dolo, stante la consapevole rappresentazione e volontà, da parte del medesimo, di provocare la morte del ragazzo russo, come acclarato in sede penale.

Infatti, al riguardo, sulla base della perizia autoptica, il giudice penale, considerate le

caratteristiche della ferita mortale e dell'arma utilizzata, nonché la stessa dinamica del delitto, (con la vittima colpita alle spalle mentre era in fuga a piedi, in una regione del corpo sede di delicatissimi organi vitali) ha ritenuto sussistente la prova certa che l'odierno convenuto avesse agito con la piena consapevolezza e volontà di procurare la morte della vittima medesima.

4. La Procura regionale, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile una ipotesi di danno erariale per le finanze del Ministero con atto ritualmente notificato in data 21.4.2023 nelle forme di legge, ha invitato l'odierno convenuto a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, avvertendolo, altresì, della facoltà di essere sentito personalmente.

4.1 Nel termine indicato la persona invitata non ha presentato deduzioni scritte né si è avvalsa della facoltà di essere sentita personalmente.

Di qui l'atto di citazione in epigrafe.

5. Con riferimento specifico alla identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno patrimoniale indiretto di cui alla pretesa risarcitoria, la Procura attrice, lo rinviene nell'importo complessivo di euro 858.328,26,

corrisposto dal Ministero, quale responsabile civile obbligato in solido, in virtù della menzionata sentenza del Tribunale civile di Roma n. X agli eredi X, così ripartita:

(1) euro 518.966,80 (di cui euro 508.706,36 a titolo di sorte, al netto della provvisionale di euro 75.000, e interessi maturati dalla sentenza al soddisfo ed euro 10.260,44 per spese legali) in favore del fratello della vittima (agente *jure proprio* e *jure hereditatis*);

(2) euro 339.361,46, di cui euro 329.101,02 a titolo di sorte, al netto della provvisionale di euro 60.000,00, e interessi maturati dalla sentenza al soddisfo ed euro 10.260,44 per spese legali in favore della madre della vittima;

6. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura la individua nella condotta illecita omicidiaria, penalmente rilevante, direttamente ed esclusivamente ascritta in sede penale all'odierno convenuto.

7. Il convenuto non si è costituito in giudizio, sebbene ritualmente intimato.

8. Con decreto del Presidente della Sezione in data 16 novembre 2023 veniva disposta la riassegnazione del presente giudizio ad altro relatore con rinvio

della trattazione all'udienza del 6 febbraio 2024.

9. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, la rappresentante della Procura attrice si è richiamata agli scritti già versati in atti, ne ha illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed ha ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi della parte, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti del Signor **X X**, come in atti generalizzato, nella qualità, al tempo dei fatti, di Sottocapo volontario di truppa in ferma breve della Marina Militare, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale, quale danno patrimoniale indiretto, che lo stesso avrebbe cagionato alle finanze del Ministero della difesa, con il proprio comportamento connotato da dolo, per il pagamento della complessiva somma a titolo di risarcimento del danno in favore dei familiari terzi danneggiati, nonché per la condanna alle spese, in

conseguenza di sentenze che hanno ricondotto alla responsabilità dell'odierno convenuto l'omicidio volontario di un cittadino russo (XX).

2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che l'odierno convenuto venga condannato al pagamento, in favore del Ministero, della somma complessiva di euro 858.328,26 (ottocentocinquantottomilatrecentoventotto/26), o alla diversa somma, anche maggiore, oltre interessi, rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo e alle spese di giustizia.

3. Preliminarmente deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 93 del c.g.c., la contumacia del convenuto, che non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica della citazione e dei provvedimenti di fissazione dell'udienza, come attestato nelle relate di notifica.

4. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, giova ricordare che, affinché possa

sussistere la responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti – Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. – SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

5. Ciò premesso, nel procedere all'accertamento

della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, e cominciando dall'accertamento dell'elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, deve rilevarsi che la Procura attrice ritiene che il danno patrimoniale subìto dal Ministero in relazione ai fatti esposti, ammonti, secondo l'indicazione illustrata nell'atto di citazione, alla somma complessiva di euro 858.328,26 (ottocentocinquantottomilatrecentoventotto/26), ed è stato determinato – secondo la prospettazione attorea – dal pagamento della complessiva somma a titolo di risarcimento del danno in favore dei familiari terzi danneggiati, nonché per la condanna alle spese, in conseguenza di sentenze che hanno ricondotto alla responsabilità dell'odierno convenuto l'omicidio volontario di un cittadino russo.

5.1 La somma dedotta in citazione integra il danno erariale subito dal Ministero, in quanto corrisponde esattamente una somma effettivamente pagata dall'amministrazione, come attestato dai mandati di pagamento (in all. 7 all'atto di citazione), in esito alla sentenza del Tribunale civile di Roma n. X

divenuta definitiva, che ha condannato in solido l'odierno convenuto ed il Ministero, quale responsabile civile, al risarcimento dei danni in esito alla conclusione del giudizio penale sopra menzionato.

Pertanto, il danno erariale accertato ammonta effettivamente ad euro 858.328,26.

6. Con riguardo alla sussistenza del rapporto di servizio, questa è pacifica in considerazione della circostanza che il convenuto apparteneva al tempo dei fatti, al personale militare volontario di truppa in ferma breve della Marina Militare, con il grado di Sottocapo. Di talché, sussiste(va) all'epoca dei fatti, il rapporto di servizio *sub specie* di rapporto di impiego pubblico, a tempo determinato.

7. Per quanto riguarda, poi, il nesso di causalità e i soggetti cui imputare il danno in parola, il Collegio ritiene di aderire alla prospettazione attorea, e di ritenere il danno in questione, quantificato come sopra, imputabile al comportamento (doloso) dell'odierno convenuto.

7.1 Al riguardo, deve tenersi integrale conto, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., delle risultanze del processo penale - conclusosi con la sentenza della Corte di cassazione, sez. I pen., X, n. X, che ha

dichiarato inammissibili i ricorsi, proposti dal convenuto e dal Ministero, avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Taranto in data 12 giugno 2009, con cui è stata accertata la penale responsabilità dell'odierno convenuto per l'omicidio volontario di che trattasi, con condanna del medesimo a 10 anni e mesi sei di reclusione, nonché con la condanna dell'odierno convenuto e del Ministero, quale responsabile civile, in solido al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio civile.

7.2 Come già acclarato nella sentenza di questa Sezione giurisdizionale X, n. X, resa per i medesimi fatti nei confronti del medesimo convenuto in relazione al danno erariale derivante dal pagamento delle somme a titolo di provvisionale, anche in esito alla condanna definitiva nella fattispecie sussistono tutti gli elementi della responsabilità amministrativa dell'odierno convenuto, in particolare per quanto concerne il comportamento antigiuridico e al nesso di causalità.

7.3 Quanto al comportamento, esso è palesemente antigiuridico in quanto è consistito nell'omicidio volontario della vittima, così come acclarato nel

processo penale, con sentenza irrevocabile di condanna.

7.4 Quanto al nesso di causalità con il danno indiretto patito dall'amministrazione, anch'esso è evidente, in quanto detto nesso deriva dall'avvenuto pagamento delle somme a titolo di risarcimento da parte dell'amministrazione, quale responsabile civile in solido, per il fatto dannoso causato a terzi con l'omicidio commesso dall'odierno convenuto.

8. Quanto all'elemento soggettivo necessario a configurare la responsabilità amministrativa dell'odierno convenuto, il Collegio ritiene che il comportamento dell'odierno convenuto in relazione ai fatti esposti sia stato senz'altro connotato da dolo, poiché, come acclarato nel processo penale, il medesimo è stato riconosciuto colpevole dell'omicidio volontario, da cui è scaturito il danno erariale indiretto.

Il Collegio ritiene, pertanto, che nel caso di specie e con riferimento ai fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria attorea, ricorra certamente l'elemento soggettivo del dolo richiesto dall'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 20 dicembre 1996, n. 639, e s.m.i. ai fini della

sussistenza della responsabilità amministrativa dell'odierno convenuto.

9. Nondimeno, il Collegio, tenuto conto della giovane età del convenuto all'epoca dei fatti e dell'attenuante della provocazione, riconosciuta anche in sede penale, ritiene di dover fare ricorso al potere riduttivo, in ragione del 10 per cento del danno erariale accertato, determinando nella somma complessiva di euro 772.495,43 (settecentosettantantaduemilaquattrocentonovantacinque/43), comprensiva di rivalutazione monetaria, l'importo dal medesimo dovuto a titolo di danno erariale.

10. Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente, nel caso di specie, la responsabilità amministrativa del convenuto in relazione ai fatti esposti, la Sezione ritiene conclusivamente che la domanda attrice debba essere accolta parzialmente, e che pertanto l'odierno convenuto vada condannato al pagamento, in favore del Ministero, della somma complessiva di euro 772.495,43 (settecentosettantantaduemilaquattrocentonovantacinque/43), comprensiva di rivalutazione monetaria.

11. Alla somma da porre a carico del convenuto, come sopra determinata, vanno, inoltre, aggiunti gli

interessi legali sulla somma così determinata, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.

12. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall'amministrazione creditrice, e cioè, dal Ministero, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L), e s.m.i..

13. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto segue l'obbligo, per lo stesso, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel

giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80072** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 3 luglio 2023, ritualmente notificato al convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

a. dichiara la contumacia del convenuto, Signor **X X**;

b. accoglie parzialmente la domanda attrice, e per l'effetto, condanna il Signor **X X** (C.F. X), come in epigrafe generalizzato, al pagamento, in favore del Ministero della difesa, della somma complessiva di euro 772.495,43 (settecentosettantantaduemilaquattrocentonovantacinque/43), comprensiva di rivalutazione monetaria, e agli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "*Codice di giustizia*

contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

Le somme di cui sopra vanno recuperate dall'amministrazione creditrice, e cioè, dal Ministero della difesa, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga

opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2024.

L'estensore	Il Presidente
Saverio Galasso	Antonio Ciaramella
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 3 marzo 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 239,64 (duecentotrentanove/64).

IL DIRIGENTE
Sebastiano Alvise ROTA
F.to digitalmente